



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA NR 1 DEL 15-01-2026

MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO COMPRESO DAL 1.10.2025 FINO AL 30/04/2026 (ALCUNE MISURE SON PIU' ESTESE TEMPORANEAMENTE)

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

DATO ATTO che, in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata, la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano", successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021, ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3);

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTO l'art. 7 comma 3 dell'Appendice A2 "Normativa generale" della DGR n.337 del 15/04/2025, ai sensi del quale il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela Dell'Atmosfera;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", recante una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO

che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde", 1 "arancio", 2 "rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

PRECISATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

TENUTO CONTO della DGRV n. 1005 del 02/09/2025 e successiva rettifica con nota prot. 459766 del 17/09/2025, con la quale la Regione Veneto, in accordo con il D.L. n.73 del 21/05/2025, convertito con L. n. 105 del 18/07/2025, ha disposto il differimento, al 1° ottobre 2026, della limitazione alla circolazione degli autoveicoli trasporto persone di categoria M (M1, M2, M3) e degli autoveicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3) ad alimentazione diesel "Euro 5" nei Comuni con più di 100.000 abitanti e negli "agglomerati";

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 11/09/2025, esplicitato nella Disposizione n. 45 approvata nel medesimo incontro, e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", nei seguenti ambiti:

- circolazione stradale (solo per i Comuni dell'agglomerato e maggiori di 10.000 ab.) comprese le domeniche ecologiche;
- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica
- abbruciamenti di residui vegetali;

- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

RICHIAMATO il progetto MOVE-IN, avviato con la D.G.R.V. n. 1045/2022 e descritto nel D.D.R. n. 230/2023, inserito tra le azioni operative dell'aggiornamento del P.R.T.R.A approvato con D.G.R. n. 377 del 15/04/2025, il quale costituisce una misura strutturale alternativa alle limitazioni del traffico”, per consentire ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione che aderiscono volontariamente all’iniziativa, di circolare entro determinate soglie chilometriche annue in caso di allerta 1 colore “verde”;

PRECISATO che l’adesione dei Comuni agglomerato Padova e dei Comuni fuori agglomerato con più di 10.000 abitanti al Progetto Move-In, avviene tramite specifica ordinanza comunale, secondo le indicazioni della Regione del Veneto Direzione Ambiente e Transizione ecologica;

PRESO ATTO che le deroghe alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza, individuate ai sensi della D.G.R. n. 836/2017 (Nuovo Accordo di Bacino Padano), in continuità con gli anni precedenti e coerentemente con quanto stabilito dall’Aggiornamento di Piano, hanno finalità di tipo pubblico, sociale e per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili; sono altresì esclusi dalle limitazioni i veicoli speciali definiti dall’art. 54, lett. f), g), n) del Codice della Strada e s.m.i.;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell’Aria (anno di riferimento 2024), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, nella quale si attesta un diffuso sfioramento del valore limite di superamenti/anno (35) per il PM10 su tutta la pianura Veneta;

PREMESSO che il miglioramento della qualità dell’aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale ed il suo perseguimento può avvenire sia con l’adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l’applicazione di misure straordinarie;

PRESO ATTO che le date di suddette domeniche sono state condivise durante il T.T.Z. provinciale del 11/09/2025 al fine di rendere l’intervento omogeneo;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche orografiche del territorio, favorevoli all’accumulo di agenti inquinanti soprattutto durante la stagione invernale, dando seguito alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, alla D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 e alla DGRV n. 377 del 15/04/2025 nonché al Disp. n. 45 del T.T.Z. provinciale del 11/09/2025 allineato alla successiva nota Prot. Reg. n. 459766 del 17/09/25;

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.L.gs 267/2000, art. 50 e 54 recante le competenze e le funzioni del Sindaco;-
- L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;

- la Legge 10/1991 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- l'art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 “*Nuovo codice della strada*” e successiva revisione di cui alla L. n. 177 25/11/24, concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

ORDINA

1. l'istituzione del divieto di circolazione nel periodo dal 01/10/2025e fino al 30/04/2026 (salvo estensione validità di alcune misure oltre tale periodo delle seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

in condizione di allerta 0 “**LIVELLO “VERDE”**”:

- a) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;

- b) divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli; (*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

- c) limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria. Il numero di fuochi d'artificio, e il numero di falò, le dimensioni e l'ingombro degli stessi, previsti per ognuno dei due eventi, sarà comunicato preventivamente al TTZ Provinciale con apposito Modulo all.3 della nota Prot. Provinciale n. 67512 del 22/09/25. (*) *si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò*;

- d) limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

- e) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva “4 stelle” o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva “4 stelle” o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- f) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del

07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);

- g) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- h) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico, in presenza di impianti termici di climatizzazione attivati (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8); è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; *(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva)*;
- j) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;

in condizione di allerta 1 **"LIVELLO ARANCIO"**

- b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- c) divieto di:
 - falò tradizionali, e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) affendenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;
- d) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- f) obbligo di:
 - installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;

- g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- h) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- i) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

in condizione di allerta 2 **“LIVELLO ROSSO”**

- b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- c) divieto di:
- falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) affidenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non affidenti ad attività economiche;
- d) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(* ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- f) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15; mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);

- h) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura);
limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- i) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);

Questo Ente, nonché i suoi amministratori, funzionari e dipendenti si intendono sollevati da ogni responsabilità in conseguenza all'errata applicazione della presente Ordinanza;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente 'nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' il presente provvedimento è impugnabile con ricorso avanti al TAR entro il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

L'invio del presente provvedimento a:

- a) Comando Polizia Locale di Borgo Veneto;
- b) Uffici Tecnici comunali;
- c) Carabinieri del locale comando di Borgo Veneto;
- d) Provincia di Padova;
- e) Arpa di Padova;
- f) Ulss 6 Euganea.

DISPONE

Che ai sensi dell'art. 21 — ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e produca i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

Che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e siti sito web istituzionale del Comune di Megliadino San Vitale.

DEMANDA

Gli agenti della Forza Pubblica e chiunque altro vi è tenuto, sono incaricati di far osservare le prescrizioni anzidette.

AVVERTE

Contro i trasgressori saranno applicate le vigenti sanzioni di legge.

Sindaco
F.to